

COMUNE DI LURAGO D'ERBA

STATUTO

Delibera n. 24 del 7/6/2000.

Art. 1

Il Comune: fini ed attribuzioni

Il Comune di Lurago d'Erba è l'Ente autonomo territoriale di Governo e di Amministrazione, che rappresenta la propria comunità di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo.

Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Il Comune garantisce gli organismi di rappresentanza e promuove la partecipazione con ampia disponibilità all'ascolto, al dialogo, all'informazione.

Il Comune promuove condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, favorendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art. 2

Territorio, sede, stemma, fascia tricolore

L'attuale entità territoriale del Comune di Lurago d'Erba data dal 1° novembre 1883: con decreto governativo il Comune di Colciago veniva soppresso ed incorporato nel Comune di Lurago d'Erba.

Esso ha una superficie di Kmq. 4,65 e confina con i territori di Monguzzo e Merone a nord, di Inverigo a sud, di Inverigo e Lambrugo ad est, di Anzano del Parco e Alzate Brianza ad ovest.

La sede del Palazzo Municipale è sita in Via Roma, al numero 56, ed è la sede istituzionale degli organi elettivi.

Lo spostamento della stessa può aver luogo con delibera del Consiglio Comunale. Presso la stessa sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Il Comune di Lurago d'Erba ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma (rispettivamente allegati A e B), la cui approvazione risale al 17 giugno 1937.

Il loro uso è demandato esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla Legge e da apposito regolamento.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 3 **Principi di azione**

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione, al fine di affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione utilizzando criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della comunità e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione e alle iniziative promosse sul territorio.

Art. 4 **Funzioni**

Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla Legge per settori organici.

Esse attengono:

- alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
- al rispetto dell'ambiente ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su esso si svolgono.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

- pianifica e programma le sue attività, anche attraverso forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- coopera con la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali, secondo quanto stabilito dalla Legge;
- promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative atte a salvaguardare la salute dei cittadini e la vivibilità sul proprio territorio.

In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

- pianificazione territoriale dell'area comunale;
- viabilità, traffico e trasporti;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- tutela idrogeologica, valorizzazione e gestione delle risorse idriche e del suolo;
- raccolta dei rifiuti e loro relativa ottimale destinazione;
- servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- servizi per lo sviluppo culturale, sportivo e ricreativo;
- servizi nei settori sociale, sanità, scuola, formazione professionale;
- servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
- polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Al Comune competono, per quanto ad esso attribuito dalla Legge, le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi erogati.

Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite in economia, in concessione a terzi, a mezzo azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla Legge.

Art. 5 **Compiti del Comune per servizi di competenza statale**

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Competono al Comune, nella figura del Sindaco, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato mediante personale specializzato. Il Comune può svolgere ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse gli vengano affidate per Legge.

Art. 6 **Albo Pretorio**

E' ubicato nell'ambito del palazzo comunale l'albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 **Tutela dei dati personali**

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 **Organi istituzionali**

Gli organi istituzionali del Comune in conformità alla Legge, sono: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

Art. 9 **Consiglio Comunale**

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalle Leggi.

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge, che ne precisa le competenze, regola l'elezione, la durata e la composizione.

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento le cui approvazioni e modificazioni richiedono la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale con poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale.

Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal Consigliere anziano individuato ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari stabilisce le modalità con cui il Presidente del Consiglio Comunale assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, nonché ai singoli Consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale si riunisce, in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Le sessioni ordinarie sono quelle ove ha luogo la trattazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo e la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio Comunale, costituite le commissioni consiliari previste dalla Legge, può istituirne altre, permanenti o temporanee, aperte a tutti coloro che hanno i requisiti di eleggibilità a consigliere, assicurando la rappresentanza di tutte le liste in esso presenti.

Compiti, composizione, funzionamento e durata delle Commissioni devono essere disciplinati da un apposito regolamento.

Le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un Consigliere Comunale facente parte della minoranza. Il Regolamento per

il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari disciplina la procedura di votazione da effettuarsi per garantire che la presidenza di dette commissioni spetti alle opposizioni.

La mancata partecipazione di un Consigliere Comunale a 5 sedute consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Tale ipotesi dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato. Le cause giustificative possono essere fatte valere dai Consiglieri mediante osservazioni scritte o verbali, da comunicarsi, preventivamente o successivamente alle assenze effettuate. In ogni caso il Consigliere assente per 5 sedute consecutive dovrà essere presente alla successiva seduta per far valere le cause giustificative, avendo il Presidente del Consiglio Comunale l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno di tale seduta la pronuncia di decadenza del Consigliere.

Il Consiglio Comunale voterà pronunciandosi favorevolmente alla decadenza del Consigliere, a maggioranza assoluta dei voti, se non riterrà sussistenti le cause giustificative addotte dal Consigliere stesso. Copia della Delibera di decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 10

Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla Legge.

Il Consiglio Comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.

Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capi Gruppo Consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Comunale esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Il Consiglio Comunale definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 154/81 i Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 11

Giunta Comunale

La Giunta è l'organo di governo e di amministrazione del Comune: opera attraverso deliberazioni collegiali, realizza il programma di governo approvato dal Consiglio Comunale, adotta i provvedimenti necessari per attuarne le deliberazioni, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e riferisce allo stesso sulla propria attività.

La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino in base alla Legge o allo Statuto, nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi.

Di tali atti la Giunta ha conoscenza, in conformità a quanto disposto dalle Legge e dai regolamenti, solo ai fini di indirizzo politico/amministrativo, di coordinamento, di controllo e di vigilanza.

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a 6, nominati dal Sindaco.

E' facoltà dal Sindaco nominare in qualità di Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, ma in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere nel numero massimo di 1.

Gli Assessori non Consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

Le delibere della Giunta debbono essere pubblicizzate mediante pubblicazione all'albo pretorio.

La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti, determinata per eccesso ed a maggioranza dei presenti, a meno che la Legge non disponga diversamente.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la nomina del sostituto.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio Comunale.

Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili dopo venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale e comportano lo scioglimento dello stesso Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale e la Giunta, rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco, e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capi gruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio Comunale per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla loro carica dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia, che comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Art. 12 **Il Sindaco**

Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale ed il Capo dell'Amministrazione Comunale.

Il suo status giuridico ed attribuzioni sono determinate per Legge.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella 1° seduta successiva all'elezione.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, ed esercita, a tutti gli effetti, le relative funzioni. In caso di impedimento o assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni saranno esercitate dagli Assessori secondo la priorità stabilita dal Sindaco stesso nella comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 13 **Segretario Comunale**

Il Segretario Comunale collabora con il Sindaco e gli Assessori svolgendo attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e dipende funzionalmente dal Sindaco che lo nomina.

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per tempo nonché dalla legislazione vigente in materia (Legge 127/97 – D.P.R. n. 465/97).

Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di Legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni proprie del Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 - bis della Legge n. 142/90, inserito dall'art. 6, comma 10, della Legge n. 127/1997.

Nel caso di conferimento delle funzioni proprie del Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 - bis della Legge n. 142/90, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposto un compenso aggiuntivo nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In attesa di tale definizione contrattuale allo stesso funzionario viene corrisposto un compenso aggiuntivo di natura provvisoria.

In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3 – bis, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata Legge n. 142/1990, con la corresponsione di un compenso aggiuntivo nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 14 **Personale**

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. n. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di Legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolarmente del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva

nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Il personale del Comune, nell'ambito della disponibilità della pianta organica, è organizzato dal regolamento degli uffici e dei servizi per categorie al cui interno si individuano profili professionali.

L'Ente, nell'ambito di quanto previsto dalla Legge, programma l'articolazione dei servizi, disciplinando le modalità di conferimento delle titolarità degli uffici in base alla consistenza dei ruoli organici.

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente, che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.

L'organizzazione deve garantire la flessibilità e la connessione interfunzionale per il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, ed attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Art. 15

Procedimenti

I procedimenti amministrativi debbono:

- essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità;
- assicurare il coinvolgimento degli interessati e l'imparzialità dell'azione amministrativa
- garantire un'adeguata pubblicità nell'ambito dei principi che li regolamentano.

Art. 16

Controllo di gestione

Per il controllo gestionale dovranno essere individuate forme adeguate di controllo, sia settoriale che globali, che permettano di valutare l'efficacia e la economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi preventivati.

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi rispettando gli adempimenti di Legge.

Art. 17

Organo di revisione economico-finanziaria

L'organo di revisione economico-finanziaria:

- controlla la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione redigendo apposita relazione;
- propone inoltre misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.

L'organizzazione, le attività e le competenze dell'organo di revisione economico-finanziaria sono disciplinate per Legge.

Art. 18

Incarichi e servizi

L'Amministrazione del Comune deve essere uniformata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
- analisi ed individuazione della produttività e dell'efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento;
- flessibilità del personale;
- interconnessione delle strutture.

Per il conseguimento dei propri programmi il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici e, per determinati obiettivi, può avvalersi, con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici o dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e/o di rilevanza sociale, sono effettuati da organismi comunali, da consorzi, da società in partecipazione, da soggetti privati, da aziende speciali ed istituzioni.

L'Amministrazione delibera circa le modalità di effettuazione dei servizi; individua il soggetto che deve compierli; delibera il relativo provvedimento di conferimento.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 19

Aziende speciali ed istituzioni

Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative, può deliberare gli atti costitutivi di istituzioni e di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, disciplinandone gli statuti.

I regolamenti interni ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento; individuano inoltre le forme e le modalità di gestione.

Art. 20

Forme associative e di cooperazione

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, privilegia il principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

Promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti Pubblici al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, determinati servizi.

Le forme previste sono:

- convenzioni;
- consorzi;
- unione dei comuni;
- accordi di programma.

Art. 21

Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Pubblici.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Tali convenzioni debbono essere approvate dal Consiglio Comunale. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, con l'obbligo di rendicontazione della gestione delle funzioni e servizi delegati.

Le convenzioni tra il Comune ed Enti privati sono disciplinati dalla legge.

Art. 22

Consorzi

I Consorzi sono istituiti per la gestione di quei servizi che, per la rilevanza, la funzionalità e la dimensione e la economicità, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più Enti Locali.

Ai Consorzi si applicano le norme di Legge e statutarie previste per le aziende speciali.

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo Statuto e la convenzione, che deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

Con periodicità annuale il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale sull'attività del Consorzio.

Art. 23**Accordi di programma**

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

I contenuti e le finalità di accordo di programma devono:

- determinare i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- individuare il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Per il rispetto reciproco degli impegni e degli obblighi contenuti nell'accordo di programma, sono previsti quali mezzi di garanzia:

- procedimenti di arbitrato;
- interventi surrogatori a carico dei soggetti inadempienti.

Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 24**Partecipazione popolare**

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, quale ulteriore garanzia di buon andamento, di imparzialità e di trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune valorizza le libere forme associative, anche attraverso organismi di partecipazione popolare, regolarmente costituite e democraticamente rappresentate, che operino, con le modalità stabilite da apposito regolamento, nei settori sociale, culturale, sportivo, ricreativo.

Art. 25**Consultazione**

Il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco e le Commissioni Consiliari possono disporre consultazioni di cittadini, di forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio. Essi, con il loro apporto conoscitivo e qualificato e con la loro esperienza, possono contribuire alla ricerca di appropriate soluzioni alle problematiche comunali.

Gli organi comunali di cui sopra possono disporre questionari ed indagini conoscitive atte ad acquisire ogni elemento utile per la conoscenza e la risoluzione di problemi di particolare rilevanza.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a convocare assemblee pubbliche almeno due volte all'anno, per illustrare e discutere attività amministrative.

Art. 26**Istanze, petizioni e proposte**

I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del comune, purchè di interesse collettivo.

I predetti atti devono essere indirizzati, per iscritto e sottoscritti, al Sindaco il quale, in forma autonoma o avvalendosi degli organi ritenuti competenti, provvederà a dare risposta entro trenta giorni dalla data della protocollazione dell'atto stesso.

Art. 27

Gruppi di Studio

La Giunta, su proposta dei singoli Assessori, ovvero dei singoli Capi Gruppo Consiliari, può nominare dei gruppi di studio, al fine di consentire un'approfondita disamina delle problematiche attinenti a settori specifici. I membri devono essere scelti tra cittadini che si distinguono, per ciascun settore di interesse:

- per la particolare qualificazione o esperienza;
- per la rilevanza degli interessi rappresentati.

I gruppi di studio di settore sono convocati e coordinati dall'Assessore competente, che ne fissa le direttive e modalità. Nel Gruppo di Studio deve essere garantita la rappresentanza dei gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Al termine dei lavori l'Assessore presenterà una relazione scritta sull'operato svolto.

Art. 28

Organismi decentrati di partecipazione

L'Amministrazione Comunale favorisce l'istituzione dei Comitati di zona, quali organismi di partecipazione su base decentrata, volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale.

I Comitati di zona vengono eletti dal Consiglio Comunale su proposta, ed in rappresentanza proporzionale ai risultati elettorali ottenuti, dalle forze politiche presenti. Funzioni ed organizzazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 29

Diritto di accesso ed informazione

Al fine di assicurare la trasparenza e la imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi collettivi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

Il regolamento comunale sull'accesso agli atti amministrativi disciplina e garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 241 del 7 agosto 1990 e Legge n. 675/1996.

Art. 30

Difensore Civico

Previa stipulazione di apposita convenzione con altri Enti locali, può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico", quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

L'organizzazione, le funzioni ed i rapporti del difensore civico con il Comune e con gli Enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti in apposito regolamento.

Art. 31

Programma amministrativo

Oltre a quanto previsto dagli articoli 28 e 32 del T.U. della Legge per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, con la lista di candidati al Consiglio Comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio nei termini e modi stabiliti dalla Legge.

Art. 32 Referendum

Sono consentiti referendum consultivi e/o propositivi in materia di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) il Consiglio Comunale.

I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità e l'organo competente a decidere in merito;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale ovvero alla Giunta Comunale, a seconda della competenza, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 33 Regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

- nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
- in tutte le altre materia di competenza comunale.

I regolamenti sono proposti dalla Giunta Comunale e adottati dal Consiglio Comunale, tranne quelli di competenza della Giunta Comunale.

I regolamenti e le relative modifiche sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio; dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni, dopo che la delibera è divenuta esecutiva.

I regolamenti devono essere portati a conoscenza della popolazione mediante pubblici avvisi.

Art. 34 Ordinanze

Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 Legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.

Art. 35

Norme transitorie e finali

Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso deve uniformarsi tutta l'attività amministrativa del Comune.

Lo Statuto, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte della popolazione.

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Fino all'adozione dei nuovi regolamenti, restano in vigore quelle norme, adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibile con la Legge e con lo Statuto.

Art. 36

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro il termine previsto dalle suddette leggi.